

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 concernente (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) e, in particolare, l'articolo 9 che prevede quanto segue:

- al comma 1) che, per l'anno 2021, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati ad interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000;

- al comma 2) che i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

CONSIDERATO che la Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica ha elaborato i criteri per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2021, allegati al presente atto, e che occorre provvedere alla loro approvazione, al fine di dare avvio all'iter per l'erogazione;

RICHIAMATA la nota prot. 18524/SS in data 29 settembre 2021 con la quale il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole sulla bozza del presente atto, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 lettera d) della l.r. 54/1998;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato, per quanto di rispettiva competenza, dalla Dirigente della Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano CAVERI;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri - allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale - per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2021, per spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
- 2) di demandare alla Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica l'approvazione dei piani degli interventi e il conseguente impegno della spesa, sulla base delle domande di finanziamento che saranno presentate e dei criteri approvati con la presente deliberazione;
- 3) di prenotare la spesa di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per l'anno 2021 sul capitolo U0025800 " *Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per l'adeguamento a norma e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà delle stesse e per*

spese tecniche correlate a interventi di edilizia scolastica (avanzo 2020)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/23, che presenta la necessaria disponibilità.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI,
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE
DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE EDILIZIA E LOGISTICA SCOLASTICA

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 22

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 reca "*Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali*".
2. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo la Regione è autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati ad interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.
3. Il comma 2 prevede che i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).
4. La deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017 ha approvato:
 - il programma delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici secondo i criteri di priorità di intervento proposti dal Tavolo tecnico di coordinamento, monitoraggio e indirizzo delle azioni previste dalla DGR n. 1312/2016;
 - la bozza di capitolato per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole esistenti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Allegato B alla DGR 1889/2017);
 - le linee guida per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole esistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta (Allegato C alla DGR 1889/2017).

ART. 2 - INTERVENTI FINANZIABILI

1. I finanziamenti stanziati dall'articolo 9 della l.r. 22/2021, ammontanti a euro 1.000.000, sono destinati:
 - a) per euro **500.000** al finanziamento di spese tecniche correlate a interventi di edilizia scolastica e, in particolare, in ordine di priorità, di:

- 1) **Studi di fattibilità tecnica ed economica** di interventi di adeguamento sismico o miglioramento sismico, nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse, di edifici scolastici inclusi nelle tabelle C e D del programma delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della Regione autonoma Valle d'Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017.
In tal caso l'ente deve disporre della verifica di vulnerabilità sismica eseguita sulla base delle NTC 2018.
- 2) **Verifiche di vulnerabilità sismica** relativa agli edifici scolastici inclusi nelle tabelle C e D del programma delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della Regione autonoma Valle d'Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017;
- 3) **Studi di fattibilità tecnica ed economica** di interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti l'adeguamento sismico o miglioramento sismico, nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse oppure interventi di demolizione o ricostruzione, qualora l'adeguamento sismico non sia ritenuto conveniente, di edifici scolastici inclusi nelle tabelle C e D del programma delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della Regione autonoma Valle d'Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017.
In tal caso l'ente deve disporre:
 - a) della verifica di vulnerabilità sismica eseguita sulla base delle NTC 2018;
 - b) (eventuale) della relazione con cui si dimostri la convenienze della demolizione rispetto all'adeguamento.
- 4) **Progetti definitivi, esecutivi o definitivi-esecutivi** di interventi di solo adeguamento sismico o miglioramento sismico, nel solo caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo d'interesse, relativi a edifici scolastici inclusi nelle tabelle C e D del programma delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della Regione autonoma Valle d'Aosta, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017.

In tal caso l'ente deve disporre della verifica di vulnerabilità sismica e dello studio di fattibilità tecnica ed economica eseguiti sulla base delle NTC 2018.

- b) Per euro **500.000** al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, che comportano una spesa complessiva per servizi tecnici, lavori e IVA non superiore a euro 150.000, aventi ad oggetto in particolare, in ordine di priorità:
 - 1) adeguamento alle norme di sicurezza (prevenzione incendi, adeguamento impianti elettrici e igienico-sanitario);
 - 2) abbattimento barriere architettoniche;
 - 3) adeguamenti funzionali per esigenze didattiche;
 - 4) manutenzione straordinaria non rientrante nei casi precedenti.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI. DOMANDE AMMISSIBILI

1. Possono accedere ai fondi di cui all'articolo 1: i Comuni, le Unités des Communes valdôtaines e le società tra enti locali proprietari di edifici scolastici, adibiti ad istruzione scolastica regionale di base, - scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - comprese mense e palestre scolastiche, se separate dal complesso scolastico principale.
2. È ammessa una sola domanda di finanziamento per ciascun edificio scolastico.

3. Ciascun ente può presentare domanda per più edifici scolastici.

ART. 4 – AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA

1. L’accesso ai finanziamenti oggetto dei presenti criteri è subordinato all’aggiornamento da parte dell’ente proponente dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (livello di aggiornamento richiesto entro l’8 settembre 2021).

ART. 5 – SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
 - a) le spese relative a edifici di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica non regionale (scuole paritarie);
 - b) le spese già oggetto di altri finanziamenti statali e regionali;
 - c) le spese per prove sui materiali, eseguite nell’ambito di verifiche di vulnerabilità sismica, eccedenti il 50% dell’ammontare effettivamente sostenuto delle stesse.
 - d) le spese su parti di edifici non aventi destinazione scolastica, fatta eccezione per le spese inerenti locali adibiti a biblioteca comunale presenti all’interno degli edifici scolastici, qualora la parte di intervento di tali locali non sia prevalente.

ART. 6 – FINANZIAMENTO RICHIESTO

1. L’importo del finanziamento richiesto per le progettazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), punti 1, 3 e 4 deve essere calcolato sulla base del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
2. L’importo del finanziamento richiesto per le verifiche di vulnerabilità sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), punto 2 deve essere calcolato sulla base delle “Linee guida per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole esistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d’Aosta” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1889/2017 (allegato C), oneri previdenziali e IVA inclusi.
3. Il finanziamento richiesto per le spese per prove sui materiali, nell’ambito di verifiche di vulnerabilità sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2 non può superare il 50% dell’importo complessivo stimato delle stesse, IVA inclusa. La restante quota deve essere a carico dell’ente richiedente.
4. Il finanziamento richiesto per interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) non può superare l’importo di euro 150.000,00, comprese spese tecniche, lavori e IVA.

ART. 7 – COFINANZIAMENTO

1. Il cofinanziamento dell’ente proponente è obbligatorio nei seguenti casi:
 - a) quando il costo dell’intervento proposto è superiore al massimale finanziabile;
 - b) qualora l’edificio oggetto di intervento, di verifica sismica o progettazione ospiti funzioni non scolastiche. Gli oneri relativi alla parte non scolastica devono essere assunti

dall'ente locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lett. d).

2. È ammesso il cofinanziamento volontario, che dà titolo all'attribuzione di un punteggio utile per la formazione della graduatoria.

ART. 8 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Al fine della formazione della graduatoria delle domande per l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dei presenti criteri, a parità di priorità di intervento indicata all'articolo 1, comma 2 lettera a), le stesse vengono ordinate secondo l'indice di rischio indicato nell'allegato alla DGR n. 1889/2017 (allegato C).
2. In caso di parità degli indici di rischio, prevale la domanda riferita all'edificio scolastico che ospita il maggior numero di alunni nell'a.s. 2021/22.
3. Al fine della formazione della graduatoria delle domande per l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dei presenti criteri, a parità di priorità di intervento indicata all'articolo 1, comma 2 lettera b), le stesse vengono ordinate sulla base del punteggio riportato in funzione dei seguenti parametri:
 - a) popolazione scolastica ospitata nell'edificio scolastico nell'a.s. 2021/22;
 - b) livello di progettazione disponibile;
 - c) quota di compartecipazione volontaria dell'ente richiedente al finanziamento dell'intervento.
4. I punteggi attribuibili sulla base dei parametri di cui al comma 3 lettera a) sono i seguenti:
 - fino a 50 alunni: 5 punti;
 - da 51 a 100 alunni: 10 punti
 - oltre 100 alunni: 15 punti;
5. I punteggi attribuibili sulla base dei parametri di cui al comma 3 lettera b) sono i seguenti:
 - studio di fattibilità tecnico-economica: 5 punti;
 - progetto definitivo: 10 punti;
 - progetto esecutivo: 15 punti;
6. I punteggi attribuibili sulla base dei parametri di cui al comma 3 lettera c) sono i seguenti:
 - compartecipazione pari al 10% del costo dell'intervento: 10 punti;
 - compartecipazione pari al 20% del costo dell'intervento: 20 punti;
 - compartecipazione pari al 30% del costo dell'intervento: 30 punti.
7. In caso di parità di punteggio prevale la domanda relativa all'edificio scolastico che ospita il maggior numero di allievi.

ART. 9 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

1. Sulla base delle domande dichiarate ammissibili e delle risorse disponibili, la Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica approverà – **entro il 10 dicembre 2021** - due distinti piani comprendenti gli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), e la concessione dei relativi finanziamenti.

2. Qualora le risorse di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) non siano esaurite per insufficienza di domande, i residui potranno essere destinati al finanziamento di domande rientranti nelle tipologie di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b) e viceversa.
3. Nei limiti delle risorse disponibili, sarà garantito il finanziamento di almeno un intervento per ciascun ente proponente, sulla base del punteggio riportato dalla domanda.

ART. 10 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1. Le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, ivi compresa la documentazione da presentare a corredo della domanda, saranno comunicate dalla Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica a tutti gli enti interessati **entro il 5 ottobre 2021**.
2. La documentazione minima di carattere tecnico da presentare a corredo della domanda di finanziamento, ai sensi dell' articolo 2, comma 1 lettera b) è la seguente:
 - a) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell' intervento proposto;
 - b) computo metrico di massima delle opere previste;
 - c) quadro tecnico economico dell' intervento.
3. Le domande di finanziamento dovranno pervenire alla Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica **entro il 12 novembre 2021**.

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La valutazione delle domande di finanziamento è demandata alla Commissione per la valutazione dei progetti di edilizia scolastica.

ART. 12 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTI

1. Il finanziamento delle spese di cui all' articolo 2, comma 1, lett. a) sarà erogato in unica soluzione, a seguito della verifica della corretta esecuzione del servizio, previa presentazione della documentazione che sarà comunicata dalla struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica.
2. Il finanziamento delle spese di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b):
 - a) sarà erogato in unica soluzione per interventi il cui importo complessivo finanziato è inferiore a 75.000, euro, a seguito dell' emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della documentazione che sarà comunicata dalla Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica;
 - b) potrà essere erogato in due soluzioni per interventi il cui importo complessivo finanziato è superiore a 75.000 euro. Il primo acconto, non superiore all' 80% dell' importo totale spettante, sarà liquidato a seguito dell' emissione del primo stato di avanzamento lavori; il saldo non inferiore al 20% dell' importo totale spettante sarà liquidato a seguito dell' emissione del certificato di regolare esecuzione,

previa presentazione della documentazione che sarà comunicata dalla Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica.

ART. 13 – TERMINI PER ESEGUIRE LE PROGETTAZIONI, LE VERIFICHE E GLI INTERVENTI

1. Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento da parte della Regione.

ART. 14 – REVOCA DEI FINANZIAMENTI

1. I finanziamenti potranno essere revocati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica:
 - a) qualora gli interventi non siano conclusi entro i termini di cui all'articolo 13;
 - b) qualora si accerti la violazione dei seguenti criteri.

ART. 15 - STRUTTURA RESPONSABILE

1. Responsabile dell'attuazione dei piani è la Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica dell'Assessorato all'istruzione, università, ricerca, politiche giovanili, affari europei e partecipate.
2. Responsabile dei procedimenti è la dott.ssa Lucia HUGONIN, dirigente della struttura.

ART. 16 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. La Regione garantisce il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in p.zza A. Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it.
3. Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it con una comunicazione avente la seguente intestazione "*All'attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta*".
4. Il responsabile del trattamento è il Dirigente della Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica.